

(N. 1531)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla XI Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 9 febbraio 1951 (V. Stampato N. 1703)

d'iniziativa dei Deputati **BONOMI Paolo, VETRONE, GUI, TRUZZI, BURATO, CHIARINI**
e **FERRERI**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 13 FEBBRAIO 1951

Proroga delle disposizioni concernenti i termini e le modalità di versamento
dei contributi agricoli unificati

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'applicazione delle norme di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59, relative ai termini ed alle modalità di versamento dei contributi agricoli unificati, prorogata per gli anni 1949 e 1950 ed estesa ai contributi dovuti per gli stessi anni rispettivamente con le leggi 24 maggio 1949, n. 268, e 23 dicembre 1949, n. 951, è ulteriormente prorogata per l'anno 1951.

I versamenti dovranno essere effettuati in quattro rate uguali scadenti: la prima rata entro il 5 marzo, la seconda entro il 5 giugno, la terza entro il 5 settembre e la quarta entro il 5 dicembre 1951.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

p. Il Presidente della Camera dei deputati
MARTINO.